



ALRO

## COMUNE DI ASSORO

# Libero Consorzio Comunale di Enna

Ordinanza n. 07 del 23/02/2022

OGGETTO: Distruzione carcasse bovine mediante infossamento. Ditta Ferrigno Pasqualino

## IL SINDACO

VISTO il verbale redatto dal Dott. Acciaro Vincenzo, Veterinario dell'ASP 4 di Enna - Dipartimento di Prevenzione Veterinario, Servizio Sanità Animale - del 15/02/2022, verbali Dip. Veterinario ASP n. 819. del 16/02/2022, trasmesso con nota prot. n. 16757 del 16/02/2022 e assunto al protocollo comunale al n 1658 in data 16/02/2022, con il quale è stato accertato, presso l'azienda agricola del Sig. Ferrigno Pasquale, codice azienda IT003EN018 sita in questa Contrada Costagrande, il decesso di n. 2 bovini identificati con marca e boloendoruminale: AT571095928 e AT604986322 a seguito di presunto meteorismo acuto di origine addominale, le cui carcasse trovasi in un sito con notevoli difficoltà di accesso e in avanzato stato di putrefazione, ragion per cui si autorizza lo smaltimento delle stesse mediante infossamento in loco;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di intervenire a tutela della salute pubblica provvedendo alla distruzione delle carcasse sopra indicate mediante interramento come previsto dal Regolamento CE n. 1069/2009 art. 19;

### VISTI:

- La relazione idrogeologica ambientale;
- Visto il Regolamento CE n. 1069/2009 art. 19;
- il regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320;
- l'art. 3, commi 2,3,4 del D. Lgs. 14.12.1992 n. 508 con s.m.i.;
- il D.M. 26.03.1994;
- il D.P.R. 317/96;
- il D.M. Sanità marzo 2000, relativo alle misure sanitarie di protezione nei riguardi della
- gli art. 50 e 54 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- il D.M. sanità del 15.01.2001;
- la legge 49/01;
- I'O.A.EE.LL.;

#### ORDINA

Al Sig. Ferrigno Pasqualino, nato a Leonforte (En) il 30/07/1979 ed ivi residente in Via A. Buttafuoco n. 31, domiciliato ad Assoro (EN) presso la propria azienda agricola sita in C.da Costagrande - codice aziendale IT003EN018, l'immediata distruzione delle carcasse degli animali in premessa individuati, mediante sotterramento degli stessi in terreno adeguato onde evitare contaminazione delle falde acquifere e/o danni all'ambiente, ad una profondità sufficiente per impedire ai carnivori di accedervi. Gli stessi, prima del sotterramento, devono essere cosparsi di idoneo e abbondante disinfettante.

La presente ordinanza viene notificata all'interessato per gli opportuni adempimenti.

II Sindaco f.to (dott. Antonio Licciardo)